



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZ. CIVILE



In persona dei seguenti magistrati

- Francesco Paolo Feo Presidente
- Ilaria Grimaldi Giudice
- Marco Pugliese Giudice rel.

nella procedura di cui agli artt. 268 e seg. C.C.I.I. iscritta al numero di ruolo 286 dell'anno 2025, su ricorso di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla [REDACTED] (codice fiscale: [REDACTED]) rappresentato/a e difeso/a dcome in atti con domicilio eletto in [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letta la domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e seg. C.C.I.I.;



visti gli atti della procedura, tra cui il ricorso e la relazione dell'O.c.c. depositata ex art. 269 C.C.I.I. da cui emerge un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

preso atto parte/i proponente/i rientra/no tra i soggetti rispetto ai quali, per natura, dimensioni e caratteristiche, è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che dagli atti risulta che parte/i proponente/i si trova/no in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 lett. c) C.C.I.I.;

tenuto conto che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV C.C.I.I.;

ritenuti soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;

letto l'art. 270 C.C.I.I.;

P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED]

[REDACTED];

nomina quale giudice delegato il/la dr./ssa GIAN PIERO SCOPPA;

nomina liquidatore della procedura il gestore incaricato dall'O.c.c. l'avv. Raffaele Garofalo;

ordina il deposito dei bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori aggiornato entro 7 giorni;



assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale nonché presso il competente Registro delle imprese se il ricorrente è titolare di partita I.V.A. o comunque ivi iscritto;

ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti rispetti ai beni immobili ovvero mobili registrati eventualmente intestati al ricorrente.

Così deciso il 28/05/2025

Il Giudice est.

dr. Marco Pugliese

Il Presidente

dr. Francesco Paolo Feo

